



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEUCI	CLAUDIO LUIGI	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DIGIROLAMO	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>	GENTILE	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1017/2016
depositato il 26/02/2016

- avverso la sentenza n. 2670/2015 Sez:20 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di BARI
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI
VIA ANDRIA 19 76121 BARLETTA BT

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2011T003064000 REGISTRO 2011
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2011T003063000 REGISTRO 2011

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 1017/2016

UDIENZA DEL

30/05/2017 ore 09:30

N°

9543/14/17

PRONUNCIATA IL:

30 MAG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

01 AGO. 2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Umberto SARDELLA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Società agricola [redacted] proposeva ricorso in data 16.10.2014 avverso gli avvisi di liquidazione n.2011T003064000 e n.2011T003063000 con cui l'Agenzia delle Entrate - Bat - ricalcolava le imposte di registro, catastali e ipotecarie ancora dovute per gli atti di compravendita di fondi rustici alla Contrada Canne in agro di Barletta negando l'agevolazione prevista dalla L.604/54 e dalla L.25/2010.

La ricorrente eccepeva la falsa ed erronea applicazione della L.604/54 e della L.25/2010 nonché la violazione della Legge 212/2000 agli artt.6 co.2, 4, 5 e 10.

Quale acquirente, aveva invocato i benefici fiscali della piccola proprietà contadina essendo società dedita esclusivamente all'attività agricola ai sensi dell'art.2135 del codice civile. L'amministratrice aveva dichiarato di essere imprenditrice agricola professionale e di essere regolarmente iscritta alle liste previdenziali INPS pur in assenza dell'iscrizione nella gestione lavoratori agricoli autonomi INPS e della richiesta di riconoscimento presso la Regione Puglia della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale della società.

Si costituiva l'Ufficio e segnalava, a conferma del proprio operato, che i motivi del ricalcolo delle imposte erano stati dettagliati nell'atto che formalizzava la pretesa fiscale e che, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, i benefici non potevano essere concessi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez.20^a, con sentenza n.2670.20.15, resa il 07.07.2015 e depositata il 15.07.2015, accoglieva i ricorsi riuniti compensando le spese.

Così decideva perchè successivamente alla stipula era stata disposta la sostituzione dell'amministratore unico, iscrivendo il nuovo soggetto alla gestione previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi presso l'INPS e acquisendo nel contempo la qualifica IAP; i requisiti erano stati sanati prima della notifica degli avvisi di liquidazione impugnati.

Presentava appello l'Ufficio per violazione e falsa applicazione dell'art.2 co.4-bis del D.L. 194/2009, convertito con modificazioni dall'art.1 della L.25/2010 e per erronea interpretazione e rappresentazione, nonché travisamento dei fatti di causa.

L'Ufficio contestava ai primi giudici il non avere correttamente considerato che al momento della stipula per l'acquisto dei terreni mancavano i requisiti previsti per la

concessione dell'agevolazione, segnatamente, 1) l'iscrizione nella gestione Lavoratori Agricoli Autonomi dell'Inps del rappresentante legale della società, 2) il riconoscimento presso la Regione Puglia della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale della società.

La revoca dei benefici s'imponesse per l'evidente contrasto con le condizioni previste dalla normativa attuale sopraggiunta alla L.604/54, precisamente il D.L. 194/2009 all'art.2 co.4-bis convertito dall'art.1 L.25/2010. Le norme agevolative non possono essere oggetto di interpretazione analogica e vale la stretta interpretazione letterale e quindi il disposto dei primi giudici era da riformare.

Si costituiva la società contribuente rimarcando che al momento dell'acquisto dei terreni agricoli la rappresentante legale era iscritta alla C.C.I.A.A. con la qualifica di *piccolo imprenditore-coltivatore diretto*, entro i tre anni dall'acquisto, la società, resasi conto della mancata iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS, la sostituiva con persona in possesso dei requisiti.

Proponeva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

Proponeva altresì l'infondatezza dell'appello sulla base della sentenza di Cassazione n.19909 del 5.10.2016 che chiariva l'estensione dei benefici fiscali riservati alla piccola proprietà contadina all'imprenditore agricolo professionale senza che fosse necessaria la produzione del certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario.

OSSERVA

Quanto deciso dai primi giudici dev'essere confermato.

Preliminarmente, si respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto diffusamente e specificatamente individua le ragioni di contrasto al disposto dei primi giudici, ovvero l'esistenza dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni all'acquisto di terreni agricoli al momento della stipula.

Le agevolazioni, che in precedenza erano riservate esclusivamente agli imprenditori agricoli individuali, con la riforma del 2004 sono state estese anche a chi opera in forma associata. La nuova qualifica d'imprenditore agricolo professionale (iap), che ha sostituito quella d'imprenditore agricolo a titolo principale, è stata espressamente riconosciuta anche alle società agricole di ogni tipo, le cui caratteristiche vengono completamente ridefinite dalla riforma.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

Nulla quaestio sulla presenza dei requisiti formali, nel caso in esame vengono posti dei rilievi sul requisito sostanziale, ovvero sul fatto che, dovendo nelle società di capitali essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore, mancava al momento della stipula degli atti d'acquisto l'iscrizione dell'amministratore alla gestione previdenziale e l'ottenimento della qualifica, da parte della società, come I.A.P..

La Commissione ritiene che il difetto d'iscrizione alla gestione previdenziale sia ascrivibile all'amministratore; tale requisito è stato prontamente sanato dalla società, che lo ha rimosso e sostituito appena ne ha avuto consapevolezza: il nuovo rappresentante è persona in regola con quanto prevede la legge e ciò è stato fatto prima di ricevere l'accertamento, quindi sanando l'irregolarità iniziale.

Peraltro, le società agricole possono chiedere le agevolazioni fiscali per l'acquisto dei terreni agricoli prima di avere ottenuto la qualifica d'imprenditore agricolo professionale e quindi anche l'iscrizione formale come Imprenditore Agricolo Professionale della società può essere superata.

D'altronde, la Corte di Cassazione con la sentenza n.16072 del 15.03.2013 ha stabilito che i benefici fiscali in materia di piccola proprietà contadina si applicano agli imprenditori agricoli professionali pur in assenza di certificazione.

Nel nostro caso, l'amministratore della società agricola, sia quello non in regola con l'INPS che quello successivo, era coltivatore diretto, quindi è superabile anche il rilievo legato alla qualifica IAP della società e la decisione impugnata dev'essere confermata con la concessione delle agevolazioni.

Tenuto conto che l'Ufficio ha dovuto procedere sulla base di un'interpretazione strettamente letterale della norma agevolativa e del respingimento dell'eccezione di inammissibilità posta dalla società contribuente, sussistono motivi di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate BAT e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Bari, 30 maggio 2017

il Presidente relatore
(Claudio Luigi Leuci)

